



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Mariano Rossi"
Via E. De Nicola, 2/c – 92019 Sciacca AG - Tel. 0925/21263
Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale
P.E.C: agic84500d@pec.istruzione.it – mail: agic84500d@istruzione.it
C.F.83001130844 - Codice Univoco: UF8K90 - sito-web: www.icmarianorossi.edu.it



**Circolare n. 54
del 15-10-2020**

Destinatari:
Tutto il personale
Genitori
Albo online
Sito web www.icmarianorossi.edu.it
Registro elettronico Nuvola
e p.c. al Direttore dei Servizi GG.AA.
Sede centrale via De Nicola
Via Campanella

OGGETTO: Disposizioni relative alla gestione dei sospetti casi di COVID-19 e per il rientro a scuola dopo assenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Protocollo condiviso per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 30847 del 24/09/2020 avente ad oggetto: "Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2";

VISTA la nota prot. n. 33108 del 24/09/2020 dell'Assessorato alla Salute – Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico avente ad oggetto: "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia – Circolare esplicativa;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12/10/2020 avente ad oggetto: "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena.

VISTO Il D.P.C.M. del 13/10/2020;

In attuazione della vigente normativa in materia di gestione dei sospetti casi di COVID 19 e di gestione dei rientri a seguito di guarigione, integrata dalla Circolare dell'Assessore alla Salute della Regione Sicilia del 24.9.2020, prot. n. 33108, si informano i genitori e tutto il personale docente e non docente su quanto segue:

OBBLIGO DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA PRIMA DI ENTRARE A SCUOLA

Il Protocollo di sicurezza e le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico prevedono l'obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali. Conseguentemente la misurazione della temperatura corporea **DEVE ESSERE EFFETTUATA A**

CASA prima di recarsi a scuola.

Questa semplice misura di buon senso è una regola importante a tutela della salute propria e

altrui ed un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti, in quanto previene la possibile diffusione del contagio che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare a scuola o in classe.

GESTIONE DEI CASI E FOCOLAI COVID NELLE SCUOLE

Con circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante *‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’*, successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020 e con Circolare prot. 33108 del 24/09/2020 dell’assessorato alla salute – Dip. attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Sicilia, si forniscono chiarimenti in merito agli scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG). Gli scenari individuati sono 4:

1. caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
2. caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
3. caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
4. caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;

ALUNNI (CASI 1 e 2)

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA	ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA
<ul style="list-style-type: none">• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 (I Referenti Scolastici sono stati nominati e indicati con la Circolare n. 13 del 15/09/2020 e vengono riportati in coda alla presente circolare;• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di	<p>Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio</p> <ul style="list-style-type: none">• L’alunno deve restare a casa.• I genitori devono informare il PLS/MMG (Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale).• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.• Il Dipartimento di Prevenzione provvede

<p>termometri che non prevedono il contatto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica ed eventuali ulteriori dispositivi (guanti e protezione degli occhi) nel caso di alunni con difficoltà comportamentali fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. • Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera. • Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. • Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. • I genitori e il dirigente scolastico/referente COVID devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso e l'USCA di riferimento attraverso il numero di cellulare indicato dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) territorialmente competente; • Gli operatori dell'USCA si recheranno nel più breve tempo possibile a scuola per eseguire il test rapido antigenico. • Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa. 	<p>all'esecuzione del test diagnostico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. • Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico.
<p>N.B. GLI ALLIEVI DELLA CLASSE FREQUENTATA DALL'ALUNNO CON SOSPETTA SINTOMATOLOGIA CONTINUERANNO A FREQUENTARE L'ISTITUTO FINO ALL'ESITO DEGLI ACCERTAMENTI</p>	

OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA	OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A CASA
<ul style="list-style-type: none"> • Occorre assicurarsi che l'operatore scolastico indossi correttamente la mascherina • Invitare l'operatore a tornare a casa, consultare il MMG e avvisare il referente scolastico per COVID-19; • il Dirigente scolastico/referente COVID devono avvisare l'USCA di riferimento attraverso il numero di cellulare indicato dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) territorialmente competente; • Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui un operatore scolastico presenti una sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio • L'operatore deve restare a casa e consultare il MMG. • Comunica a scuola l'assenza dal lavoro per motivi di salute, trasmettendo il certificato medico • Il MMG, dopo il triage telefonico, richiede il test diagnostico e lo comunica al DdP. • Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
LE ATTIVITA' DIDATTICHE CONTINUERANNO REGOLARMENTE FINO ALL'ESITO DEL TEST	

Tutti i casi sostanzialmente vengono trattati con le stesse modalità e, precisamente, in presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale. La citata circolare regionale ha introdotto anche l'intervento dei referenti COVID al fine di rendere più celere l'individuazione degli eventuali casi di positività attraverso la segnalazione all'USCA territorialmente competente.

Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell'organizzazione regionale, provvede all'esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Si possono verificare le seguenti ipotesi riepilogate nella sottostante tabella:

ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2	ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO NEGATIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2
<p>1) si notifica il caso al DdP (Dipartimento di prevenzione) che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata;</p> <p>2) <i>si rientra a scuola solo a guarigione avvenuta</i> con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità. (Le indicazioni scientifiche prevedevano l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro con un contestuale doppio negativo)</p>	<p>Il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e, comunque, l'opportunità dell'ingresso a scuola.</p> <p>N.B. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.</p>

Successivamente con Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 32850 del 12/10/2020, si regolamenta quanto segue:

L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

In considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione relativa a quanto in oggetto precisato:

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure,
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI

Sono considerati contatti stretti gli studenti della classe che hanno frequentato nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA	ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA
<ul style="list-style-type: none">L'isolamento fiduciario dei contatti stretti/compagni di classe viene disposto dal Dipartimento di prevenzione che dispone anche il test diagnostico nel caso in cui l'alunno abbia frequentato nelle 48 h antecedenti la comparsa della sintomatologiaGli operatori scolastici a contatto con l'alunno positivo che hanno osservato le corrette misure igieniche (Mascherina, distanziamento e igienizzazione delle mani) non verranno sottoposti ad isolamento/test salvo diversa decisione del DdP.	<ul style="list-style-type: none">Se l'alunno positivo si trova a casa da oltre 48 ore i compagni di classe non saranno sottoposti ad isolamento fiduciario e continueranno a frequentare la scuolaIn caso diverso si applicheranno le stesse procedure previste per l'alunno positivo che ha manifestato la sintomatologia a scuola.

OPERATORE CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA	OPERATORE CON SINTOMATOLOGIA A CASA
<ul style="list-style-type: none">L'isolamento fiduciario dei contatti stretti/colleghi viene disposto dal Dipartimento di prevenzione che dispone anche il test diagnostico nel caso in cui l'operatore abbia lavorato nelle 48 h antecedenti la comparsa della sintomatologia.Il Dipartimento di prevenzione, in ogni caso valuterà la durata e la tipologia di esposizione dei soggetti venuti a contatto con l'operatore positivo.	<ul style="list-style-type: none">Se l'operatore positivo si trova a casa da oltre 48 ore non sarà necessario né l'isolamento né il test diagnostico.In caso diverso si applicheranno le stesse procedure previste per l'operatore positivo che ha manifestato la sintomatologia a scuola.

SANIFICAZIONE DELL'AMBIENTE NEL CASO IN CUI UN ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO RISULTI POSITIVO AL TAMPONE:

L'Istituto provvede alla sanificazione se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura seguendo le indicazioni di cui alla cit. **circolare n. 17167 del 21 agosto 2020** e, precisamente:

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

RIENTRO DELL'ALUNNO/OPERATORE A SCUOLA

Dopo avere effettuato il tampone, secondo quanto statuito dalla normativa vigente, il rientro dell'alunno/operatore scolastico dovrà avvenire con una attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia. Si possono verificare due casi:

ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2	ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO NEGATIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2	ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA NON RICONDUCEBILI AL SARS- COV-2
<ul style="list-style-type: none"> • il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l'effettuazione di un tampone con risultato negativo, l'Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità 	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 	<ul style="list-style-type: none"> • IL PLS/MMG valuta l'opportunità di richiedere o meno il tampone per l'alunno. • In ogni caso, <u>l'alunno da 0-6 anni</u> sarà riammesso a scuola per malattia superiore a 3 gg. con certificato attestante <i>“l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica”</i> • L'alunno con età superiore a 6 anni sarà riammesso a scuola per malattia superiore a 10 gg. con certificato attestante <i>“l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica”</i>.

RIEPILOGO RIAMMISSIONE A SCUOLA PER CASI CON SINTOMATOLOGIA NON RICONDUCEBILE A COVID-19

Si applicano le linee guida del Ministero Istruzione D.M.80/2020 che, per gli alunni **da 0 a 6 anni**, consentono la riammissione nella scuola dell'infanzia dopo assenza superiore a 3 giorni “*previa presentazione di idonea certificazione del PLS/MMG attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica*”.

Per quanto concerne gli **alunni dai 6 anni in su**, la certificazione medica attestante l'idoneità al reinserimento verrà rilasciata per assenze superiori ai 10 giorni.

Per tutte le assenze al di sotto dei parametri indicati dalla normativa, per le quali non è richiesta certificazione medica, la riammissione a scuola avverrà previa compilazione da parte delle famiglie/operatori scolastici di apposite autocertificazioni, di seguito allegate.

Per quanto non previsto dalla presente circolare si rinvia alle circolari citate e si confida nel rispetto delle norme previste per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica.

ALLEGATI:

- **Allegato 1: Autocertificazione cumulativa per rientro a scuola Alunni/e;**
- **Allegato 2: Autocertificazione Operatori Scolastici per assenze per motivi personale/familiari**
- **Allegato 3: Autocertificazione Operatori Scolastici per assenze per malattia non COVID-19**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Paola Triolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.2, c.3, del D.lgs 39/93